diritto internazionale
giurisprudenza catania

Nancy Cannizzo

A Catania la prima Winter School su "Human Rights and International Humanitarian Law"

2017-1.5

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale

Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Valentina Bonanno, Nancy Cannizzo, Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile*, *Salvo Emanuele Leotta, Giuseppe Matarazzo, Maria Manuela Pappalardo, Giuliana Quattrocchi, Salvatore Andrea Viscuso, Grazia Vitale*

Volume chiuso nel mese di marzo 2017

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è *on line*
http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro

ISSN 1973-3585
Cattedra di Diritto Internazionale
Via Gallo, 24 - 95124 Catania
Email: risorseinternazionali@lex.unict.it - Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it
- Tel: 095.230857 - Fax 095 230489

La Cattedra di diritto internazionale diretta dal Professor Rosario Sapienza sta attuando una articolata strategia di potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare rivolta sia agli studenti sia ai giovani laureati.

Alle iniziative già da tempo attive quali il Graduate e l'Undergraduate Research Training Programme e lo European Human Rights Lawyering Club si aggiunge adesso la Winter School su Human Rights and International Humanitarian Law realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italia che si è svolta per due intense settimane dal 27 febbraio al 9 marzo di quest'anno.

La nostra collaboratrice Nancy Cannizzo l'ha seguita per noi e ce ne restituisce una cronaca tanto dettagliata quanto appassionata.

La redazione

La cattedra di Diritto Internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Comitato di Catania, ha realizzato tra il febbraio e il marzo 2017 un modulo di formazione intensivo, avente ad oggetto la Tutela dei Diritti Umani ed il Diritto Internazionale Umanitario. Il corso, dal titolo *Winter School on Human Rights and International Humanitarian Law*, ha avuto luogo presso la sede del Dipartimento di Villa Cerami, ed il programma è stato presentato e svolto mediante lezioni frontali e workshop interattivi, articolato in due moduli: il primo dedicato ai profili problematici della "*Protezione dei Diritti umani in situazioni di conflitti armati, post belliche e di emergenza umanitaria*"; il secondo ha trattato il tema "*Ius in bello, norme e principi del diritto internazionale umanitario: dal diritto dell'Aja al diritto di Ginevra*".

La selezione per la partecipazione al corso è avvenuta sulla base del curriculum vitae dei candidati ed ha determinato la formazione di una classe dal tessuto eterogeneo, composta da studenti universitari e neolaureati con background principalmente giuridico e politologico, nonché da volontari di Croce Rossa Italiana, studiosi e professionisti, accomunati, tutti, dall'interesse di approfondire i temi proposti. Tutela dei diritti umani e Diritto internazionale umanitario sono stati trattati, nel corso delle due settimane, con prevalente ma non esclusiva cura del profilo giuridico. Alcuni dei relatori intervenuti, infatti, hanno contribuito, mediante il riferimento ad episodi noti e casi pratici, a raffigurare una contestualizzazione dei testi analizzati, tale da far emergere tanto il carattere storico quanto quello umanitario della loro applicazione.

L'inizio dei lavori ha avuto luogo lunedì 27 febbraio, con i saluti del prof. Roberto Pennisi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania e con la presentazione del corso realizzata dagli interventi della Prof.ssa Adriana Di Stefano, Docente responsabile dei programmi di Diritto Internazionale Umanitario in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, dell'avv. Rosario Valastro, Vice presidente Nazionale di Croce Rossa Italiana, di Stefano Principato, Presidente del Comitato di Catania di Croce Rossa Italiana, del Prof. Rosario Sapienza, Direttore del corso per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania.

Appena dopo la presentazione dei materiali e della metodologia del corso, è intervenuto il prof. Rosario Sapienza, il quale ha aperto la sessione dei seminari della con una lezione dal titolo *Il sogno di un nuovo ordine tra umanitarismo e internazionalismo*. Il prof. Sapienza ha ripercorso a ritroso la storia delle relazioni tra Diritto internazionale e protezione dei diritti dell'uomo, fino all'origine del loro primo contatto, avvenuto con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. La Dichiarazione, espressione di una visione imperialistica, rifletteva la necessità di individuare i principi base sui quali costruire la convivenza pacifica che le Nazioni Unite desideravano garantire al mondo intero. L'intervento ha mostrato i caratteri dei delicati profili applicativi delle Convenzioni a tutela dei diritti umani, rilevando come sia necessario che queste, per poter funzionare in un panorama di Stati sovrani, trovino una via per adattarsi alle pretese della sovranità, al fine di garantire i diritti umani in modo conforme ad esigenze nazionalistiche e diplomatiche.

A tal proposito, il focus del laboratorio pomeridiano è stato dedicato ad una discussione su *Modelli e standard regionali di protezione dei diritti umani*. Sebbene, infatti, la tutela dei diritti umani oltrepassi certamente la logica delle appartenenze e si proclami come planetaria - da qui l'idea, condivisa, che tutti i diritti debbano essere garantiti a tutti - è proprio attraverso il meccanismo della c.d. regionalizzazione, che, tuttavia, i diritti dell'uomo fanno ingresso nel sistema giuridico vincolante internazionale, in quanto risulta imprescindibile, nella valutazione di un fatto, il condizionamento derivante dall'ascendenza culturale. Sulla base di tale processo, che ha dato vita ad un *corpus* normativo imponente per numerose e varie categorie di diritti, ci si riferisce a tre poli principali di regionalizzazione, che corrispondono ad altrettante aree geografiche: la CEDU, il sistema interamericano ed, infine, il sistema africano, quest'ultimo essendosi generato solo successivamente rispetto ai primi due.

L'insegnamento principale, ed introduttivo, veicolato alla classe al termine della prima giornata della WS, pertanto, ha avuto ad oggetto la considerazione di come il Diritto Internazionale sia stato reinterpretato in termini di diritti di persone e non più soltanto alla stregua di obblighi tra Stati, in virtù di un rimodellamento di tale *corpus* normativo sulla base della disciplina della tutela dei diritti dell'uomo. Al tempo stesso, è stato rilevato che certamente possibile è, nella prassi, la commistione tra la disciplina dei diritti umani e del diritto umanitario, in tutte quelle circostanze e settori, ad esempio, in cui la protezione dei diritti umani è espressione della tutela degli operatori umanitari.

I due sistemi normativi - diritto internazionale e diritto umanitario - tendono, in fin dei conti, allo stesso fine, ossia la tutela della dignità della persona. Il fatto stesso che un individuo possa adire un giudice internazionale ed imparziale e lamentare una grave violazione del diritto umanitario deriva dal fatto che il diritto internazionale è posto a garanzia dei singoli. Le previsioni normative di riferimento vengono distintamente applicate a seconda che ricorra lo stato di guerra o di pace, e tuttavia, va maturando l'idea che tra questi due estremi vi sia un'altra categoria di norme, che rappresenta il *continuum* delle situazioni reali che possono verificarsi nel quotidiano (e che non sempre consentono di definire la qualificazione di stato di guerra o di pace).

La seconda giornata di lavori è stata inaugurata dall'intervento, tenuto dalla prof.ssa Adriana Di Stefano, dedicato a *Le giurisdizioni internazionali e la protezione dei diritti umani*. Premesse le evoluzioni intervenute con riferimento al profilo della soggettività nel Diritto Internazionale contemporaneo, la prof.ssa Di Stefano ha effettuato un'approfondita analisi del ruolo dell'individuo tra sistema di tutela dei diritti umani, da un parte, e diritto umanitario, dall'altra. Segnatamente, nel primo contesto, può farsi riferimento al trattamento del cittadino straniero, che prevede il rispetto di prerogative derivanti da uno standard internazionale: in tale ipotesi, l'individuo è beneficiario di un'immunità determinata da rapporti diplomatici tra Stati sovrani ed ha il diritto di richiedere tutela giuridica agli organi giurisdizionali dello Stato straniero che lo ospita. Nel *ius in bello*, al contrario, gli individui si trovano in un teatro di combattimenti che attribuisce loro una data protezione a seconda della categoria cui appartengono (civile, combattente etc…).

Da tale disamina, si è poi passati ad una dissertazione sul concetto di giurisdizione internazionale. Di *jurisdiction* si parla, nel senso anglosassone, in termini di potere ed autorità di governo su una comunità o su un territorio e, a tal proposito, la prof.ssa Di Stefano ha evidenziato, con la sua esposizione, quanto il ruolo dell'individuo (oggetto di trattazione introduttiva) rilevi in tale contesto, poiché proprio il rapporto di subordinazione e sovra ordinazione Stato-persona costituisce parametro di giurisdizione nell'ambito dei diritti umani. La dissertazione della relatrice ha proceduto nell'analisi del concetto di *jurisdiction* alla stregua del riferimento che ad esso fa l'art. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ciò al fine di far emergere una utile chiave di lettura per delineare la distinzione tra diritti umani e diritto internazionale umanitario, due *corpora* normativi avvicinati dall'esistenza di attori non statali, e tipizzati dal fatto che i diritti umani sono "ap-

plicabili sempre e comunque", mentre al DIU si fa ricorso in presenza di conflitto armato o in caso di soggezione di un individuo al potere di uno stato straniero. Alla luce di tali rilievi è stato dunque evidenziato che la presenza di *jurisdiction* risulta strettamente connessa all'esercizio, da parte di uno Stato, di un controllo effettivo e generale su un territorio (c.d. *effective and overall control*) e che, nel contesto specifico di applicazione del DIU, la giurisdizione ha sempre una connotazione di extraterritorialità. A conclusione dell'intervento, la relatrice ha completato con un *excursus* che ha messo a sistema la pertinente giurisprudenza della Corte EDU in materia di giurisdizione internazionale, citando, fra tanti, i noti casi Banković c. Belgio ed Öcalan c. Turchia.

Il focus del workshop pomeridiano è stato curato da Marcello Sgroi, Responsabile Nazionale Programmi, Principi e Valori di CRI. L'obiettivo del laboratorio è stato quello di presentare l'International Committee of the Red Cross, dalle origini, ad opera del suo fondatore, Henry Dunant, e di fornire alla classe una panoramica sulla mission che il Comitato, attraverso un operato saldamente ancorato ai propri valori fondamentali, persegue. Il dott. Sgroi ha presentato il CICR quale istituzione indipendente e neutrale che protegge e assiste le vittime della guerra e della violenza armata, interviene nelle situazioni di emergenza umanitaria e si adopera nella promozione del rispetto del diritto internazionale umanitario, affinché questo venga anche recepito ed integrato nelle legislazioni nazionali. Fondamento dell'azione del CICR sono le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i relativi Protocolli Addizionali del 1977, nonché gli Statuti del Comitato e quelli del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa del 1986. E' proprio la non-riconducibilità di Croce Rossa ad alcuna organizzazione intergovernativa o non-governativa che le consente di prestare servizio, con assoluta imparzialità, a tutti coloro che si trovino nel bisogno di protezione ed assistenza. Nell'espletamento delle operazioni che intraprende, il Comitato adotta un approccio olistico in base al quale risultano strettamente interconnesse le tre aree di intervento chiave, rappresentate da protezione, assistenza e prevenzione, tutte finalizzate alla tutela della vita, della salute e della dignità degli individui soggetti a violenza. Il dott. Sgroi ha poi proceduto con l'analisi dei sette valori fondamentali di Croce Rossa: i principi di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, servizio volontario, unità ed universalità caratterizzano l'azione del Comitato in ogni suo aspetto. Essi garantiscono a loro volta che l'intervento del Comitato avvenga nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, in virtù del suo ruolo *super partes*, scevro da qualunque condizionamento militare, ideologico o religioso.

Nella giornata di mercoledì 1 marzo è intervenuta la dott.ssa Giuliana Quattrocchi, dell'Università degli Studi di Palermo, la quale ha presentato una relazione articolata in due parti. Nella prima parte della lezione, la relatrice ha approfondito il filo conduttore introdotto nelle prime due giornate di lavori, evidenziando alcuni aspetti di contatto tra i due sistemi normativi, della protezione dei diritti umani e del Diritto internazionale umanitario, rivolgendo particolare attenzione alla prassi delle Corti internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo. Numerosi i riferimenti alla giurisprudenza internazionale e, segnatamente, da una parte, alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Congo c. Uganda, un contesto che testimonia una tra le prime applicazioni dei principi in materia di tutela dei diritti umani anche all'interno del DIU; dall'altra, alle decisioni della Corte interamericana dei diritti umani, la quale ha dimostrato, invece, un approccio differente, declinando la propria competenza quanto all'applicazione delle norme del DIU e risultando, pertanto, più restia all'interazione tra i due apparati normativi. La dott.ssa Quattrocchi ha evidenziato che il progressivo superamento della storica separazione tra diritti umani e DIU si va realizzando attraverso varie ipotesi interpretative di contatto tra i due sistemi normativi. E' possibile, infatti, intendere il DIU alla stregua di *lex specialis* rispetto alla tutela dei diritti umani, nonché, in alternativa, considerare i due *corpora* gerarchicamente equivalenti, privilegiando una funzione dei medesimi reciprocamente integrativa. La seconda parte della lezione è stata dedicata dalla dott.ssa Quattrocchi all'*Applicazione extraterritoriale dei trattati dei diritti dell'uomo*. Che gli Stati possano essere dichiarati responsabili allorquando agiscano al di fuori dai loro confini territoriali costituisce un fenomeno particolarmente studiato, specialmente in ipotesi di conflitto armato ed *occupatio bellica*. Nell'ambito dei diritti civili e politici, la tematica viene affrontata anche al fine di temperare taluni effetti negativi della globalizzazione, in base ai quali gli Stati possono essere riconosciuti responsabili del pregiudizio di diritti socio-economici in Paesi terzi.

A seguito delle prime sessioni, dedicate ai profili introduttivi e qualificativi di tutela dei diritti umani e DIU, con la terza giornata di lavori, ci si è addentrati nei temi più strettamente connessi al profilo contestuale ed applicativo del diritto umanitario, con l'esposizione elaborata dal prof. Sapienza, intitolata *Violenza globale e sovranità statale: l'internazionalizzazione dei conflitti armati*. La relazione ha mostrato come in era contemporanea i conflitti non siano mai totalmente interni, presentando sempre un elemento di estraneità. I fattori in grado di determinare l'attribuzione della qualifica di conflitto armato internazionale (CAI) sono molteplici. Lo scontro armato

che abbia avuto origine in uno Stato può, ad esempio, mutare la natura interna in virtù dell'intervento di un altro Stato, il quale abbia apportato, potenzialmente in innumerevoli modi, sostegno ai combattenti di quel conflitto che, fino ad allora interno, risulta così internazionalizzato. Lo stesso effetto si verificherebbe qualora l'intervento di uno Stato non si limiti ad appoggiare una delle forze protagoniste di un conflitto interno, ma si schieri apertamente per un determinato fronte (tanto quello a favore del governo legittimo, quanto quello a favore dei ribelli che contro di esso insorgono).

Il prof. Sapienza ha, infine, evidenziato che la teoria dell'internazionalizzazione dei conflitti armati costituisce in realtà una costruzione dottrinale, la quale trae origine da una Risoluzione dell'Institut de Droit International. Tale classificazione teorica - difficile da realizzare, peraltro, nel caso di fattispecie dal quadro incerto, quali, ad esempio, quelle di lotta al terrorismo - resta estranea all'interesse di un'organizzazione come Croce Rossa, il cui unico scopo consiste nel prestare soccorso ai soggetti coinvolti nel conflitto armato, indipendentemente dalla qualifica che ad esso viene attribuita.

La quarta sessione di lavori è stata introdotta dalla dott.ssa Elisabetta Mottese, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo catanese, con un intervento su *Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale umanitario*. La relazione in questione ha presentato alla classe un aspetto peculiare della materia oggetto del corso, ossia la protezione dei beni culturali come mezzo di tutela delle identità culturali delle popolazioni, passibili di subire pregiudizi specialmente nel caso di conflitti armati. Sebbene i diritti culturali siano spesso considerati subordinatamente rispetto ad altre categorie di diritti umani, vi sono diverse norme all'interno della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che ad essi risultano connesse (ad es. gli artt. 26 e 27 relativi, rispettivamente, al diritto all'istruzione e alla partecipazione agli interessi della comunità scientifica). A tal proposito, la comunità internazionale è pacificamente concorde nel ritenere che il patrimonio culturale di una nazione sia portatore dell'identità di un popolo e, in quanto tale, costituisca parte di un patrimonio mondiale da tutelare. Una distruzione intenzionale e discriminatoria, ossia preventivamente selettiva, determina una diminuzione, un detrimento dell'appartenenza culturale di una popolazione. Tali violazioni, inoltre, sono spesso perpetrate a mezzo di atti finalizzati a infliggere una sofferenza di natura psicologia, idonei perfino a integrare una vera e propria ipotesi di persecuzione. In riferimento a ciò, il Tribunale per l'ex Jugoslavia ha stabilito che allorquando dette azioni si realizzano con simili

intenti persecutori, ledendo, ad esempio, l'identità religiosa di una comunità, esse possono essere qualificate alla stregua di crimini contro l'umanità. La dott.ssa Mottese ha riportato dei casi oggetto di giudizio del Tribunale per l'ex Jugoslavia, tra cui i casi *Krstic* e *Karadzic*. In entrambe le pronunce la Corte ha escluso che si fosse configurato effettivamente il crimine di genocidio, ma rileva comunque che gli attacchi dei gruppi armati serbi in Bosnia fossero prova dell'intento manifesto di procedere alla distruzione di un determinato gruppo etnico. L'esposizione si è conclusa con il riferimento al significativo principio di prevenzione in materia di tutela dei beni culturali, che si estrinseca principalmente in misure volte ad attribuire al bene una immunità attraverso particolari iscrizioni e segnalazioni del bene stesso in tempo di pace.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si è svolto il laboratorio dal titolo *Diritto bellico: principi e nozioni*, a cura del Capitano, nonché volontario di CRI, Carlos Lorenzo Musso. Il relatore ha dapprima analizzato alcuni dei valori fondamentali che il DIU condivide con il CICR: tra questi, spiccano i principi di Umanità e Proporzionalità. Sulla scorta del primo, chi non prende parte alle ostilità, infatti, non può essere destinatario di violenza bellica ed, in virtù di questo status, deve essere rispettato e protetto. Da qui deriva uno dei fondamenti del DIU, il principio di Distinzione, in base al quale viene stabilito chi e cosa è passibile di attacco nemico, costituendo un obbligo, per le parti di un conflitto, distinguere tra combattenti e non, obiettivi militari e beni di carattere civile. Allo stesso modo, risulta essenziale il principio di proporzionalità negli attacchi e la limitazione di mezzi e metodi di combattimento, che non possono avere carattere indiscriminato. Connessa e propedeutica al miglior apprendimento del principio di distinzione è stata l'analisi che il Capitano Musso ha svolto relativamente alla qualifica e ai caratteri di individuazione dei combattenti legittimi, nonché al trattamento previsto per i non-combattenti (i prigionieri di guerra) e al ruolo delle c.d. Compagnie Militari e di Sicurezza Private (CMSP).

La giornata conclusiva del primo modulo della Winter School ha ospitato il Prof. Pasquale Pirrone, ordinario di diritto internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania. La relazione da lui esposta, dal titolo *L'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti umani: deroghe in caso di urgenza*, è stata volta all'analisi delle ipotesi in cui la CEDU attribuisce agli Stati la facoltà di procedere alla disapplicazione delle sue previsioni. Si tratta di particolari circostanze d'urgenza, tali da giustificare una deroga alle garanzie di tutela dei diritti fondamentali stabilite dalla Convenzione. Quello che, *prima facie*, potrebbe apparire come un

arretramento sul piano delle tutele dei diritti dell'uomo rappresenta il frutto di un bilanciamento di interessi rilevanti per gli ordinamenti giuridici, che rimane circoscritto a casi limite. Il carattere di eccezionalità di tale potere di deroga, infatti, è comprovato dalla lettera dell'articolo in oggetto, che, da una parte, restringe il proprio ambito di applicazione alle sole ipotesi di guerra e pericolo per la Nazione, e, dall'altra, subordina il ricorso alla facoltà di deroga al rispetto di condizioni che ne temperano l'esercizio. Proporzionalità dell'azione, che implica anche la necessarietà della stessa, e rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale costituiscono le direttrici cui l'attore statale deve necessariamente attenersi. Nella seconda parte dell'esposizione, il prof. Pirrone si è soffermato sul sistema di controllo, realizzato dalla Corte EDU, preposto alla verifica di sussistenza dei requisiti necessari all'accesso all'art.15 della CEDU. L'adeguatezza delle misure derogatorie costituisce parametro di legittimità per l'azione dello Stato, e vi sono, inoltre, fattispecie che non ammettono eccezioni, in virtù del carattere di inderogabilità dei diritti da esse tutelati (fra tutti, il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti). Prima di concludere, il relatore ha riportato una significativa casistica attinente a pronunce della Corte in materia di applicabilità dell'art. 15 della CEDU, sollecitate sia da ricorsi inter-statali (ad es. caso Irlanda c. Regno Unito del 1978) che individuali. Il prof. Pirrone ha rilevato come, a dispetto di pronunce più risalenti, il controllo della Corte si sia fatto man mano più flessibile, anche in virtù di un frequente ricorso al c.d. margine di apprezzamento statale nell'applicazione della Convenzione, al fine di giustificare interventi che si pongono al limine delle violazioni.

Durante la seconda settimana della WS, per lo svolgimento delle lezioni frontali, il nostro Dipartimento ha ospitato relatori provenienti dagli atenei di Roma Tre e Torino. Oggetto di questo ciclo di seminari, inseriti nel modulo *Diritto Internazionale Umanitario. Problemi scelti*, è stata la trattazione di un ventaglio di aspetti connaturati e conseguenti alle situazioni di conflitto armato, un approfondimento delle ipotesi applicative del DIU, alla luce delle nozioni che la classe dei partecipanti aveva acquisito (e verificato con un test di metà corso) la settimana precedente. Nella prima giornata di questo secondo modulo, il Prof. Paolo Benvenuti, dell'Università Roma Tre, ha presentato una brillante relazione sull'accordo di pace che ha posto fine ad uno dei più sanguinosi conflitti armati interni della storia, ed ha caratterizzato positivamente il panorama internazionale sia in riferimento all'America latina che in generale. Il prof. Benvenuti, con una lectio dal titolo *Accordo di pace in Colombia nei suoi profili di diritto internazionale umanitario*, ha aperto la di-

scussione sull'accordo raggiunto nel novembre 2016 dal presidente della Rep. di Colombia, Santos Calderon, e il comandante dello stato maggiore centrare delle forze insurrezionali (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia o Farc). Il relatore ha, in via introduttiva, analizzato dettagliatamente il background socio-economico dello Stato centroamericano, al fine di mostrare i punti di rottura e gli ostacoli cui l'iter legislativo referendario del caso in oggetto è andato incontro e ha dovuto superare per finalizzare il risultato ottenuto. L'accordo, probabilmente il più lungo mai siglato (310 pagine), riporta una struttura suddivisa in sei punti, ed è il frutto di un complesso negoziato che tiene in considerazione le esigenze economiche di un Paese in cui le coltivazioni illecite producono più del 50% della ricchezza nazionale e le esigenze di garanzia e tutela che i gruppi ribelli coinvolti del conflitto (Farc) hanno preteso di ottenere per acconsentire a deporre le armi. L'accurata esposizione del prof. Benvenuti ha mostrato ai corsisti che l'accordo di pace in questione non ha carattere esclusivamente militare, ma possa considerarsi un vero e proprio accordo di attuazione dei diritti umani in Colombia, contemplando il diritto alla pace come diritto umano superiore, essenziale alla realizzazione di tutti i diritti della persona e del cittadino e presupposto dei diritti economici, sociali e culturali. L'accordo rileva, segnatamente, anche in riferimento al DIU. La sua premessa recita, infatti, che sotto il profilo della vigenza ai sensi del diritto internazionale, esso è sottoscritto come accordo speciale ai sensi dell'art. 3 comune alle convenzioni di Ginevra, in base al quale le parti possono estendere l'applicazione delle norme di Ginevra previste per i conflitti internazionali anche ai conflitti interni. Ciò non muta la natura dell'accordo, ma attribuisce ad esso rilevanza internazionale, rendendolo vincolante tanto secondo diritto colombiano, tanto secondo quello internazionale, comportando una convenzionale estensione dell'applicazione del DIU.

Il pomeriggio è stato dedicato all'intervento della dott.ssa Katia Liuzzo, membro di Croce Rossa Italiana, la quale ha relazionato in merito a *Diritto internazionale, assistenza umanitaria e situazioni di speciale vulnerabilità: il ruolo degli operatori umanitari e del personale sanitario nella gestione delle emergenze complesse*. La dott.ssa Liuzzo ha introdotto diritti ed obblighi previsti per i volontari impegnati in territori di conflitto: per tali operatori, le Convenzioni di Ginevra ed i Protocolli Addizionali prevedono una serie di prerogative irrinunciabili; allo stesso tempo, essi sono tenuti ad una condotta specifica, funzionale sia alla tutela della loro incolumità che alla migliore prestazione della loro opera di servizio. L'intervento ha avuto ad oggetto l'esposizione di diversi compiti che il personale sanitario svolge nel contesto del conflitto, dall'attività di ricerca a quella di evacuazione, dal trasporto dei feriti alla diagnosi e trattamento, fi-

no al recupero dei corpi sul campo di guerra. Nella parte conclusiva della sessione, la dott.ssa Liuzzo ha segnalato che rientra tra le (più recenti) funzioni del personale volontario anche l'agevolazione delle operazioni di ricongiungimento familiare dei migranti, c.d *restoring family links* o RFL

.

Successivamente, il 7 marzo, si è tenuto il seminario del prof. Giulio Bartolini, dell'Università Roma Tre, intervenuto con una presentazione dal titolo *International Disaster Law and the Role of Armed Forces in Disaster Scenarios*. Il prof. Bartolini ha svolto una riflessione relativa alla normativa applicabile in caso di disastri ambientali e all'indirizzo di risposta della comunità internazionale sul tema. Nella parte introduttiva della lezione, il prof. Bartolini ha segnalato che, allo stato dell'arte, non vi è una definizione di disastro univocamente stabilita ed adottata, motivo per cui si adopera, convenzionalmente, la definizione di cui all'art. 3 del progetto di articoli su *La tutela delle persone in caso di disastro* proposto dalla Commissione di Diritto Internazionale dell'ONU. Secondo la lettera del testo in questione, si considera disastro "una calamità o serie di eventi che provochino perdite massicce di vite umane, sfollamenti massicci, gravi sofferenze umane o angoscia, dei danni materiali e ambientali di grande ampiezza, perturbando così gravemente il funzionamento della società". Il quadro normativo di riferimento risulta decisamente frammentato ed, ancor oggi, insoddisfacente, e la classificazione del *disaster law* viene realizzata in relazione allo sviluppo del tema. Si parla infatti di una prima generazione di *disaster law*, sviluppatasi alla fine degli anni '80, che comprende studi volti ad ottenere la possibile miglior gestione di disastri già avvenuti. Una seconda, e più recente, branca di questo diritto è quella relativa agli atti di indirizzo destinati agli Stati al fine di prevenire e ridurre i rischi del verificarsi di un disastro. Questa seconda generazione di *disaster law*, divenuta oggi molto rilevante, ha il precipuo scopo di sensibilizzare gli Stati quanto a codici urbanistici, di organizzazione dell'architettura e di gestione ambientale; elementi e nozioni fondamentali per rendere le comunità resilienti al rischio di disastro.

Il prof. Bartolini si è trattenuto, inoltre, per presiedere il workshop pomeridiano, su *Strengthening Compliance with International Humanitarian Law: the failed proposal for a Meeting of States on International Humanitarian Law*. Il relatore ha sapientemente evidenziato come in relazione al *disaster law* vari ambiti del diritto si intersechino tra loro. Si contano oggi, infatti, più di 200 accordi in materia, che traggono la propria base giuridica dal campo dei diritti umani, del diritto internazionale dell'ambiente, dal diritto delle organizzazioni internazionali, dal DIU, diritto Internazionale del

mare e dal diritto doganale, con inevitabili effetti anche sull'uniformità dell'applicazione del diritto.

Il giorno seguente, le tematiche trattate sono state quelle, più tecniche, relative a mezzi e metodi di combattimento, attraverso un'analisi che ne ha preso in considerazione gli effetti anche sul piano giuridico. Il prof. Mirko Sossai, dell'Università Roma Tre, ha tenuto un seminario dal titolo *Means and Methods of Warfare*, che ha unito la riflessione sulle questioni dell'impiego delle armi e delle restrizioni e divieti riconosciuti a tal proposito dal DIU, facendo riferimento, inoltre, ad alcune nozioni legate ai temi del disarmo e della non proliferazione. Il prof. Sossai ha effettuato una dettagliata classificazione dei principali filoni di sviluppo del DIU quanto ad uso delle armi, adottando come punto di partenza la Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, con cui le parti firmatarie si impegnavano a rinunciare all'uso di certe categorie di armi, in base alla *ratio*, annunciata nel preambolo, di evitare l'utilizzo di armi che aggravino inutilmente le sofferenze dei combattenti. Viene stabilito, per la prima volta, che il diritto di scegliere mezzi e metodi di guerra, per le parti coinvolte in un conflitto, non è illimitato. Significativo l'emendamento che, nel 2001, ha previsto l'estensione dell'applicazione della Dichiarazione anche alle ipotesi previste dall'art.3 comune alle Convenzioni di Ginevra, applicazione che resta, pertanto, esclusa nelle sole ipotesi di conflitto interno. Il relatore si è poi soffermato su un'analisi della Convenzione sulle armi c.d. inumane (1980), la quale ha attirato l'attenzione della comunità internazionale sulla necessità di prevedere il divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato; nonché sulla Convenzione del 1993 sulla messa al bando delle armi chimiche, che costituisce uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda il sistema di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. La seconda parte della lezione è stata invece dedicata allo studio del CICR sulle nuove tipologie di guerra, tra le quali si annoverano la *cyberwar*, l'uso delle c.d. armi autonome letali e delle armi biologiche e batteriologiche.

Nel pomeriggio, il workshop è stato tenuto dal dott. Marcello Sgroi, il quale, con questo secondo intervento nel programma del corso, dal titolo *The Power of Humanity*, ha svolto un approfondimento dei temi che egli aveva introdotto la settimana precedente, sottoponendo ai corsisti dei casi pratici e rendendo l'interazione vivace e dinamica.

Giovedì 8 marzo, Anastasia Siena,Vice Presidente della Commissione Nazionale DIU, ha tenuto un interessante seminario, intitolato *Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. Strutture e compiti.* Con questo intervento, la relatrice ha presentato alla classe una dettagliata panoramica dei diversi soggetti che operano nello scenario di un conflitto armato, nonché il ruolo fondamentale assolto dal CICR e Mezzaluna Rossa nella diffusione ed implementazione del DIU. La dott.ssa Siena ha spiegato come, in concreto, intervengono i membri del movimento internazionale nelle diverse ipotesi di fattispecie, mostrando una struttura verticale che comprende il CICR, che opera nei casi di conflitto armato; la Federazione Internazionale di Croce Rossa (FICR), che interviene nei casi di disastri e calamità naturali; e le Società nazionali, le quali costituiscono il nucleo di base dell'azione, che devono ottenere riconoscimento da parte del CRCR (ve ne sono attualmente 191), e le cui operazioni vengono distinte a seconda che si tratti di tempo di pace o di guerra.

L'esposizione ha evidenziato come tale meccanismo di intervento necessiti di una regolamentazione idonea a proteggere il personale operativo, per consentire ad esso di prestare soccorso senza incorrere in pericoli per la propria incolumità. Al fine di determinare il miglior rispetto del DIU, risultano essenziali formazione ed informazione: è già previsto l'obbligo, per i militari, di conoscere le norme del DIU, mentre la più recente legge n.175/2016 ha stabilito, all'art. 1, che tutto il personale impiegato fuori area, sia esso civile o militare, in attività connesse alle missioni in zone particolarmente problematiche, venga informato e formato sulla base del DIU.

Dopo una breve pausa, la relazione è proseguita con un approfondimento relativo a *L'emblema protettivo della Croce Rossa*, estremamente utile nel chiarire l'uso del simbolo di Croce Rossa, distinguendone l'emblema dal logotipo. Chi veste il primo non appartiene al CICR e lo indossa, infatti, esclusivamente come emblema protettivo (si pensi al personale sanitario di uno Stato: un medico militare italiano non opererà in conformità ai sette valori fondamentali di Croce Rossa, attenendosi, ad esempio, al principio di neutralità). Chi, invece, veste il logotipo - rappresentato dalla croce rossa in due cerchi concentrici, con il riferimento alla data delle conferenze internazionali- aderisce al movimento internazionale di Croce Rossa e, per ciò, ne rispetta i principi.

L'ultimo dei laboratori della Winter school è stato dedicato all'analisi di alcuni casi pratici, presentati alla classe dalla dott.ssa Liuzzo. Ai corsisti, divisi in gruppi, si richiedeva di effettuare la valutazione della fattispecie proposta, alla luce delle nozioni di DIU acquisite nel corso del seminario, nonché di individuare il tipo di intervento più idoneo, nel rispetto, segnatamente, dei principi di distinzione, limitazione e proporzione di cui, rispettivamente, agli artt. 48, 35, 51 e 57 del I P. A. alle Convenzioni di Ginevra.

La giornata conclusiva del corso ha avuto inizio con la presentazione della prof.ssa Ludovica Poli, dell'Università di Torino, che ha tenuto il seminario *Sexual crimes as International crimes*, con cui sono stati rilevati gli aspetti di diritto penale internazionale relativi ad un crimine sessuale che può essere identificato come crimine di genere. La relatrice ha analizzato le caratteristiche evolutive del crimine sessuale, in ragione delle difficoltà riscontrate nel percepire la dimensione pubblica della violazione commessa nel contesto di un conflitto armato; violazione che, per lungo tempo, è stata considerata alla stregua di un atto privato, attribuibile al singolo, indisciplinato soldato (o combattente in genere), e non, invece, al pari di uno strumento di guerra. La considerazione dello stupro era quella di un crimine contro la proprietà (dell'uomo) in tempo di pace e di atto lecito in tempo di guerra, per poi divenire, con la Convenzione dell'Aja, una violenza contro il valore della castità, da vietare per tutelare l'onore e la famiglia. Tale valutazione è, tuttavia, disqualificante, in quanto la violenza sessuale è una fattispecie dai caratteri molto più complessi di una violazione dell'onore dell'individuo che la subisce. Le gravi conseguenze mediche, psicologiche e sociali che il crimine di stupro comporta, causano un impatto destabilizzante per la società di cui la vittima è parte, soprattutto nel contesto delle civiltà più arretrate. La comunità internazionale ha dovuto, pertanto, prendere atto della prassi in base alla quale il crimine di violenza sessuale non si configura più come "rape out of control", ma è inteso come "rape under orders", parte di una strategia di combattimento che prevede l'esercizio di una violenza sistematica nei confronti di una determinata categoria di soggetti (alcune forme di violenza sessuale vengono subite esclusivamente da donne, ma vi sono anche molti casi di stupri nei confronti di uomini). Risulta chiaro, ad esempio, che durante il genocidio perpetrato in Ruanda e il conflitto nei Balcani lo stupro è stato utilizzato in modo strategico e deciso. La prof.ssa Poli ha evidenziato che l'enunciazione di un vero e proprio divieto di stupro, tra gli atti proibiti in tempo di guerra, è avvenuta, nel 1977, con i due Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra. La relatrice ha, inoltre, specificato che nonostante talune difficoltà redazionali, la giurisprudenza dei Tri-

bunali è stata in grado di colmare le lacune statutarie in materia, come è avvenuto, ad esempio, nel caso delle condanne inflitte dal Tribunale di Tokyo per le violenze sessuali commesse tra i crimini di guerra giapponesi. Al termine della relazione i partecipanti al corso si sono confrontati in una discussione relativa agli sviluppi evolutivi che hanno guidato la comunità internazionale nel procedere al progressivo riconoscimento del crimine di stupro. Il dibattito ha avuto ad oggetto considerazioni relative all'elemento consensuale, alle ipotesi di circostanze coercitive, ed attinenti al diritto all'indirizzo e alla determinazione della propria vita sessuale.

Al termine dei seminari, i partecipanti alla Winter School hanno affrontato un secondo test di verifica scritto, relativo agli insegnamenti trattati durante il secondo modulo di lezioni. Successivamente, si svolgerà entro il mese di maggio 2017 la prova finale, in occasione della quale ciascun corsista offrirà una presentazione orale relativa ad un argomento trattato durante la WS, scelto in base all'interesse suscitato. Croce Rossa Italiana rilascerà poi ai partecipanti un certificato attestante frequenza e superamento del *Corso D.I.U. per Operatori Internazionali in materia di applicazione del Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati.*

Il feedback registrato tra i corsisti al termine di questa esperienza si è rivelato estremamente positivo. La cattedra di Diritto Internazionale del nostro Dipartimento si è resa veicolo di un'offerta formativa pregevole e particolarmente apprezzata dai partecipanti: la struttura del corso e la preparazione degli esperti intervenuti hanno consentito, infatti, l'effettivo approfondimento dei temi della tutela dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.